

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SEZIONE SESTA PENALE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AGRO' Antonio - Presidente

Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere

Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere

Dott. FIDELBO Giorgio - rel. Consigliere

Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 26 marzo 2013 emessa dalla Corte d'appello di Catanzaro;

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;

udita la relazione del consigliere dott. Giorgio Fidelbo;

udite le richieste del sostituto procuratore generale Eugenio Selvaggi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

uditi gli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso.

## RITENUTO IN FATTO

1. Con la decisione in epigrafe indicata la Corte d'appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione della sentenza della Corte d'assise di appello di Reggio Calabria in data 11 agosto 2000, proposta nell'interesse di (OMISSIS), con cui quest'ultimo era stato condannato in via definitiva alla pena dell'ergastolo perche' ritenuto responsabile dell'omicidio di (OMISSIS) e (OMISSIS), nonche' del tentativo di omicidio di (OMISSIS) e (OMISSIS).

La Corte d'appello ha ritenuto che i testi d'alibi indicati dal condannato, in particolare (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), i quali sentiti nel corso delle indagini difensive hanno riferito che il (OMISSIS), nel momento in cui veniva commesso il plurimo omicidio in danno dei fratelli (OMISSIS), si trovava in loro compagnia, sarebbero testimoni inattendibili per la palese inverosimiglianza che un alibi cosi' rilevante, da parte di amici del condannato, sia stato fornito a distanza di tanti anni dalle accuse mosse al (OMISSIS).

2. Gli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), nell'interesse di (OMISSIS), hanno proposto ricorso per cassazione formulando tre distinti motivi che di seguito si riassumono.

Con il primo motivo si deduce la violazione dell'articolo 526 c.p.p. e articolo 635 c.p.p., n. 2, mettendo in rilievo che la Corte d'appello aveva gia' superato, con provvedimento de plano, la fase di ammissibilita' dell'istanza di revisione, sicche' risulta inspiegabile la impugnata sentenza con cui, contraddicendo se stessa, dichiara l'inammissibilita' della istanza, dopo aver acquisito la sentenza del 26.5.210 riguardante la posizione di (OMISSIS), un soggetto imputato per gli stessi fatti contestati al (OMISSIS). Si evidenzia l'irritualita' di una tale acquisizione, avvenuta fuori del contraddittorio, addirittura prima dell'inizio del dibattimento, che in realta' non si e' mai svolto, avendo la Corte, preliminarmente, invitato le parti a concludere, senza acquisire alcuna prova. Infine, si lamenta che sulla base della decisione acquisita irritualmente i giudici abbiano formulato il giudizio di inammissibilita'

della revisione.

Con il secondo motivo viene denunciata la violazione degli articoli 630, 631 e 634 c.p.p., unitamente al vizio di motivazione, con riferimento alle analitiche valutazioni riguardanti il merito del giudizio di revisione. In particolare, si contesta che la valutazione di inammissibilita' sia stata fatta attraverso una vera e propria anticipazione del giudizio, verificando l'attendibilita' di testimoni utilizzando regole probatorie riferibili alla sola fase rescissoria. In sostanza, prescindendo dal fatto che la decisione di inammissibilita' abbia avuto la forma di una sentenza, si rileva che la Corte territoriale ha emesso un giudizio di manifesta infondatezza, proprio della fase preliminare del procedimento di revisione, effettuando un indebito e pieno esame nel merito, anziche' limitarsi ad una valutazione prognostica circa la potenzialita' delle prove nuove a pervenire ad una pronuncia di proscioglimento. In questo modo, si sostiene, i giudici hanno anticipato un giudizio di merito senza acquisire, nella garanzia del contraddittorio, le prove indicate dall'istante, realizzando un monstrum giuridico, perche' dopo aver ammesso la richiesta di revisione ed emesso il decreto di citazione a giudizio ai sensi dell'articolo 636 c.p.p. che avrebbe dovuto portare alla verifica dibattimentale delle prove indicate, inspiegabilmente e' intervenuta la dichiarazione di inammissibilita'.

Con il terzo motivo si fa valere il vizio di motivazione sotto diversi profili, tutti attinenti alla valutazione delle prove compiuta in sentenza. Si censura la sentenza a) per avere valorizzato le conclusioni cui e' pervenuta la Corte d'appello di Reggio Calabria in ordine alle dichiarazioni di (OMISSIS) e di (OMISSIS), senza considerare che si tratta di dichiarazioni riferite ad altro omicidio, quello di (OMISSIS); b) per avere ritenuto che i tre testimoni d'alibi fossero piu' o meno legati da rapporti amicali con il (OMISSIS); c) per avere formulato una valutazione negativa sul ritardo con cui i tre testimoni si sarebbero ricordati di avere trascorso la serata con il ricorrente, senza considerare, tra l'altro, lo stato di latitanza di quest'ultimo fino al 2005. Infine, viene sottoposta a critica la ricostruzione e la valutazione che i giudici hanno dato delle dichiarazioni dei tre testimoni e si mette in risalto il nucleo centrale delle loro convergenti dichiarazioni, costituite dalla circostanza che il (OMISSIS), al momento dell'agguato, si trovava in loro compagnia

e, quindi, non poteva contemporaneamente far parte del commando omicida. Secondo la difesa e' proprio questo nucleo delle dichiarazioni che avrebbe dovuto essere verificato nel dibattimento.

Si conclude chiedendo l'annullamento della sentenza per consentire il giudizio di revisione.

### CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso e' fondato nei limiti di seguito indicati.

La Corte d'appello, in funzione di giudice della revisione, ha operato una indebita commistione dei due distinti momenti che caratterizzano il procedimento disciplinato dagli articoli **629 e seg. c.p.p.** Sebbene oggi debba ritenersi improprio distinguere ancora una fase rescindente e una fase rescissoria, dal momento che l'intero procedimento di revisione e' ormai affidato allo stesso giudice, tuttavia le disposizioni codicistiche individuano una fase preliminare in cui al giudice e' riconosciuto un potere di valutazione sulla oggettiva potenzialita' degli elementi addotti dal richiedente. In questa fase il giudice e' tenuto ad effettuare una delibazione prognostica inerente il grado di affidabilita' e di conferenza delle prove allegate, senza che cio' si traduca in un'approfondita e indebita anticipazione del giudizio di merito. La giurisprudenza e' consolidata nell'affermare che l'esame preliminare debba limitarsi ad una sommaria delibazione, dovendosi ritenere preclusa in tale sede una penetrante anticipazione dell'apprezzamento di merito, che e' invece riservato al vero e proprio giudizio di revisione, da svolgersi nel contraddittorio delle parti (Sez. 5, 22 novembre 2004, n. 11659, rv 231138; Sez. 6, 3 dicembre 2009, n. 2437, rv 245770; Sez. 6, 8 marzo 2013, n. 18818, Moneta Caglio; Sez. 4, 10 gennaio 2013, n. 18196, Sioli). In altri termini, la valutazione preliminare di non manifesta infondatezza della richiesta di revisione comporta la sommaria delibazione dei nuovi elementi di prova e della loro astratta idoneita' a comportare la rimozione del giudicato in rapporto alla loro capacita' di incidere in modo favorevole sulle prove gia' acquisite e sul connesso giudizio di colpevolezza (Sez. 2, 11 novembre 2009, n. 44724, rv 245718, che ribadisce la preclusione, in questa fase, di

ogni approfondita valutazione che comporti una anticipazione del giudizio di merito).

Nella specie, la Corte d'appello di Catanzaro, sebbene si trovasse nella prima fase di deliberazione della richiesta di revisione, non si e' limitata ad effettuare una deliberazione prognostica, ma ha di fatto anticipato il giudizio di revisione, spingendosi a valutare in modo approfondito le prove prodotte.

Va aggiunto che gli stessi giudici, dopo aver ritenuto, con provvedimento de plano, ammissibile la domanda di revisione, hanno acquisito una sentenza riguardante la posizione di un coimputato condannato per gli stessi fatti per poi invitare le parti a concludere, senza acquisire altre prove, e dichiarare l'inammissibilita' della stessa revisione: ne consegue che se si considera la decisione come intervenuta nella fase preliminare, risulta errata la regola di giudizio utilizzata; se, invece, si ritiene che si tratti di giudizio di revisione allora e' inspiegabile la mancata acquisizione delle prove indicate.

In ogni caso, si e' dato luogo ad una procedura ambigua, in cui nella fase preliminare e' stata effettuata una indebita valutazione piena delle prove propria del giudizio di revisione, senza peraltro assicurare il contraddittorio alle parti.

4. Di conseguenza, la sentenza impugnata deve essere annullata per consentire lo svolgimento del giudizio di revisione nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 636 c.p.p..

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per un nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro.